

PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

# Commissario Delegato

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015 e n. 303 del 03.12.2015

**Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Campania dal 14 al 20 ottobre 2015.**

## Art. 1 Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica nei Comuni, come individuati con Ordinanza del Commissario delegato n. 01 del 01.12.2015, nel cui territorio risultino nuclei familiari sfollati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, di seguito denominati eventi calamitosi, verificatisi nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015, che per effetto della ricognizione effettuata, con la nota Commissariale prot. n. 22 del 03.12.2015, hanno dato effettivo riscontro.
2. La presente direttiva, in applicazione dell'articolo 2 OCDPC n. 298/2015 detta disposizioni di dettaglio in ordine alla concessione del contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa in conseguenza degli eventi calamitosi sia stata dichiarata inagibile con provvedimento della competente autorità.

## Art. 2 Data e luogo di presentazione della domanda di contributo

1. Per la concessione del contributo per l'autonoma sistemazione, gli interessati che, alla data degli eventi calamitosi, risiedevano anagraficamente e dimoravano abitualmente nell'abitazione sgomberata con ordinanza sindacale devono presentare entro il termine perentorio del **15.03.2016** apposita domanda utilizzando il **modulo allegato alla presente direttiva**, scaricabile – in formato editabile – dal sito istituzionale del Commissario delegato.
2. La domanda deve essere presentata al Comune nel cui territorio è ubicata l'abitazione sgomberata. La domanda va presentata anche nei casi di cui al successivo articolo 8.
3. La domanda di contributo può essere consegnata a mano o spedita a mezzo posta con raccomandata a.r.. In quest'ultimo caso fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo posta, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.
4. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile, e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria dando a tal fine un congruo termine non superiore comunque a 10 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile. Di tale esito viene data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.

PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

## Commissario Delegato

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015 e n. 303 del 03.12.2015

5. Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione della presente direttiva presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la vigenza della stessa decorre dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella sezione **Albo Pretorio online** del Commissario Delegato all'indirizzo: [www.commissario-delegato-ocpc2982015.it](http://www.commissario-delegato-ocpc2982015.it).

### Art. 3 Definizione di nucleo familiare e di abitazione principale abituale e continuativa

1. Per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare.
2. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l'effettiva dimora abituale nell'abitazione dichiarata inagibile in cui risulta stabilita alla data degli eventi calamitosi la residenza anagrafica, il Comune richiede la documentazione comprovante la effettiva dimora (es.: contratti di locazione, comodato o usufrutto, utenze e relativi consumi) con raccomandata a.r, fissando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 20 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.
3. Per nucleo familiare si intende quello con residenza anagrafica e dimora abituale alla data degli eventi calamitosi nell'abitazione sgomberata come risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, ovvero quello composto da un numero inferiore sulla base di quanto dichiarato dal richiedente il contributo o comunque accertato dal Comune.

### Art. 4 Presupposti per la concessione del contributo e relativa durata

1. Il contributo spetta al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa.
2. Il contributo è concesso a decorrere dalla data dell'ordinanza di sgombero o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall'interessato e confermata con apposita attestazione dall'amministrazione comunale, e sino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro nell'abitazione, e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza.
3. Ai sensi e per gli effetti della presente direttiva, dalla data di fine dei lavori di ripristino dell'agibilità si intende automaticamente revocata l'ordinanza di sgombero.

### Art. 5 Istruttoria delle domande di contributo e attività di controllo da parte dei Comuni

1. Entro il **30.03.2016**, i Comuni, previa verifica del rispetto del termine perentorio del **15.03.2016** per la presentazione delle domande di contributo, procedono alla relativa istruttoria e ad effettuare un controllo a campione circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà rese nelle domande.
2. Il controllo è eseguito nella misura stabilita da ciascun Comune in relazione al numero delle domande di contributo presentate entro il termine prescritto e, comunque, nella misura non inferiore al 50% delle stesse.

PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

## Commissario Delegato

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015 e n. 303 del 03.12.2015

3. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, i Comuni procedono tramite i propri uffici o quelli di altra amministrazione - se l'amministrazione comunale precedente non coincide con quella certificante - ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati; in caso di accertata insussistenza dei requisiti, i Comuni provvedono a comunicare agli interessati l'inammissibilità della domanda all'indirizzo ivi indicato.

### Art. 6 Importo mensile del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura di € 200,00 mensili per ogni componente il nucleo familiare ed entro il massimale mensile di € 600,00.
2. Ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo è concesso nella misura di € 300,00 mensili.
3. Il contributo è aumentato € 200,00 per ogni componente il nucleo familiare che risulti alla data degli eventi calamitosi: a. portatore di handicap; b. disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.
4. La quota aggiuntiva di cui al precedente comma 3 rimane di importo pari ad € 200,00 mensili ancorché un componente il nucleo familiare presenti più di uno degli stati ivi previsti ed è riconosciuta anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo.
5. Per il periodo inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo l'importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dall'abitazione.

### Art. 7 Casi di riduzione e aumento del contributo

1. Il contributo mensile, fermo restando quanto previsto all'articolo 6, è aumentato:
  - a. dalla data di nascita di un nuovo componente;
  - b. dalla data in cui un componente del nucleo trasferito dall'abitazione sgomberata ad una struttura socio-sanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica amministrazione si ricongiunga prima del ripristino dell'agibilità dell'abitazione con il nucleo familiare in autonoma sistemazione.
2. Il contributo è ridotto:
  - a. dal giorno successivo al decesso di un componente; il contributo non ancora percepito e maturato sino a tale giorno è erogato agli eredi; qualora il nucleo sia costituito da due componenti, dal giorno successivo al decesso di uno di essi il contributo è riconosciuto all'altro componente nella misura di € 300,00;
  - b. dalla data in cui uno o più componenti siano sistemati in strutture ricettive con oneri a carico della pubblica amministrazione;
  - c. dalla data di costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di un componente che non farà rientro nell'abitazione, salvo il ricongiungimento di quest'ultimo al nucleo familiare originario prima del ripristino dell'agibilità dell'abitazione; qualora il nucleo sia costituito da due componenti, dal giorno successivo alla fuoriuscita di uno di essi il contributo è riconosciuto all'altro componente nella misura di € 300,00;
3. Le variazioni comportanti l'aumento o la riduzione del contributo devono essere comunicate al Comune entro 5 giorni dalla data in cui si verificano.

PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

## Commissario Delegato

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015 e n. 303 del 03.12.2015

### Art. 8 Sistemazione dei nuclei familiari in alloggi con oneri a carico della pubblica amministrazione

1. In caso di sistemazione dei nuclei familiari in alloggi reperiti dai Comuni che si accollano i relativi oneri, alla copertura finanziaria di questi si provvede nella misura dell'importo del contributo mensile per l'autonoma sistemazione che sarebbe spettato al nucleo familiare ai sensi del precedente articolo 6 o, se di importo inferiore, nella misura corrispondente agli oneri mensili effettivamente sostenuti per ciascun nucleo familiare.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, nel caso di oneri sostenuti dai Comuni per contributi da essi anticipati a favore di nuclei familiari che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione.
3. Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, i Comuni trasmettono al Commissario delegato presso la sede amministrativa della Struttura Commissariale la relativa rendicontazione con le modalità previste dal successivo articolo 12, commi 3 e 4.

### Art. 9 Soluzione alloggiativa mista

1. Nel caso di soluzione alloggiativa mista, ovvero di sistemazione abitativa autonoma e sistemazione in alloggi o strutture ricettive con oneri a carico della pubblica amministrazione, il contributo, sussistendo i presupposti e le condizioni di cui alla presente direttiva, spetta solo per il periodo di autonoma sistemazione.

### Art. 10 Casi di esclusione e sospensione del contributo

1. Il contributo non spetta:
  - a. al nucleo familiare che non presenti domanda di contributo per l'autonoma sistemazione entro il termine perentorio del **15.03.2016**;
  - b. al nucleo familiare che rientri nell'abitazione sgomberata senza aver effettuato i lavori necessari al ripristino dell'agibilità;
  - c. al nucleo familiare assegnatario di un alloggio o sistemato in una struttura ricettiva con oneri a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 9;
  - d. alla persona trasferita da una struttura di riposo inagibile o da una struttura socio-sanitaria inagibile ad un'altra struttura di riposo o socio-sanitaria;
  - e. al componente del nucleo familiare trasferito dall'abitazione sgomberata ad una struttura socio-sanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettera b);
  - f. al lavoratore – compreso eventualmente il suo nucleo familiare - che alla data degli eventi calamitosi abitava nella stessa abitazione sgomberata del suo datore di lavoro, prestando la sua opera, in modo continuativo, esclusivamente per le necessità ed il funzionamento della vita familiare di quest'ultimo con contratto di lavoro a servizio intero (es. puericultrice, infermiere generico, chef, autista personale, giardiniere, custode, colf, badante, domestico, etc.) comprendente, oltre alla retribuzione, la fruibilità di vitto e alloggio, e che continui sulla base del medesimo contratto a prestare

PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

## Commissario Delegato

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015 e n. 303 del 03.12.2015

- la propria opera presso lo stesso datore di lavoro ovvero che presti in base a tale tipologia di contratto la propria opera presso un diverso datore di lavoro;
- g. al componente del nucleo familiare che abbia costituito un proprio nucleo familiare, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 7, comma 2, lettera c);
- h. al nucleo familiare che abbia o che acquisisse anche successivamente alla presentazione della domanda di contributo la disponibilità di altra abitazione libera ed agibile nel territorio del comune di residenza o in un comune confinante, a titolo - anche pro quota - di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto, uso); per abitazione agibile si intende quella con impianti a norma, allacciamenti ed arredi e per abitazione libera si intende quella materialmente disponibile ovvero libera da persone o comunque non gravata da oneri; negli oneri sono ricompresi gli obblighi derivanti da un preliminare di vendita o da un mandato per la vendita o la locazione solo se questi siano in essere alla data di entrata in vigore della presente direttiva. Se l'abitazione non è agibile, il contributo cessa comunque dopo 60 giorni dalla relativa disponibilità materiale. In presenza di diritto reale pro quota, l'eventuale dissenso all'utilizzo dell'abitazione, materialmente disponibile ed agibile, espresso da un contitolare del diritto reale di godimento non facente parte dello stesso nucleo familiare sgomberato, deve essere attestato per iscritto; l'attestazione di dissenso deve essere allegata alla domanda di contributo ovvero, se l'acquisizione del diritto reale pro quota si ha successivamente alla presentazione della domanda di contributo, deve essere presentata al Comune entro 30 giorni dalla disponibilità materiale dell'abitazione agibile, decorsi inutilmente i quali il contributo cessa.
- i. al nucleo familiare che venda l'abitazione sgomberata in data antecedente al ripristino dell'agibilità.

### Art. 11 Comunicazione variazioni

1. Il richiedente il contributo è tenuto a comunicare al Comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata, entro 5 giorni dal suo verificarsi, ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda di contributo.

### Art. 12 Modalità di rendicontazione e liquidazione dei contributi autonoma sistemazione e di rimborso degli oneri sostenuti direttamente dai Comuni

1. Entro il **15.04.2016**, previo il controllo disciplinato al precedente articolo 5, i Comuni trasmettono al Commissario delegato, all'indirizzo pec: [commissariodelegato@pec.commissario-delegato-ocpc2982015.it](mailto:commissariodelegato@pec.commissario-delegato-ocpc2982015.it), un elenco riepilogativo delle domande accolte unitamente alla richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie a copertura dei contributi spettanti sino alla scadenza dello stato di emergenza fissata al **4 maggio 2016** o, se antecedente, sino alla data di fine lavori di ripristino dell'agibilità dell'abitazione sgomberata.
2. I Comuni, ad avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie, provvedono con la massima tempestività alla liquidazione dei contributi agli interessati.
3. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri sostenuti dai Comuni ai sensi del precedente articolo 8, comma 2, per i contributi da essi erogati a titolo di anticipazione ai nuclei familiari che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione, i relativi dati sono riportati negli elenchi riepilogativi di cui al comma 1 del presente articolo.

PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

## Commissario Delegato

O.c.d.p.c. n. 298 del 17.11.2015 e n. 303 del 03.12.2015

4. Nel caso di sistemazione, ai sensi del precedente articolo 8, comma 1, di nuclei familiari in alloggi reperiti dai Comuni con oneri a proprio carico, ai fini della rendicontazione e della liquidazione della relativa spesa i Comuni interessati provvedono a quantificarne l'ammontare - tenuto conto dei limiti di importo previsti nel predetto articolo 8, comma 1 - in apposito atto amministrativo in cui devono essere specificati: l'importo dei canoni di locazione ed eventuali oneri accessori; gli estremi degli atti amministrativi di liquidazione e dei mandati di pagamento delle somme corrisposte ai proprietari degli immobili locati; il numero dei nuclei familiari, il numero, le generalità e la data di nascita dei relativi componenti e se tra questi siano presenti soggetti che alla data degli eventi calamitosi erano portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%. Alla erogazione delle risorse finanziarie a copertura di tali oneri si provvede dietro presentazione da parte dei Comuni interessati di apposita richiesta, corredata di copia conforme all'originale del predetto atto amministrativo, da trasmettersi al Commissario delegato, all'indirizzo pec: [commissariodelegato@pec.commissario-delegato-ocpc2982015.it](mailto:commissariodelegato@pec.commissario-delegato-ocpc2982015.it), entro il **15.04.2016** per gli oneri sostenuti sino alla scadenza dello stato di emergenza fissata al **4 maggio 2016** o, se antecedente, sino alla data di fine lavori di ripristino dell'agibilità dell'abitazione sgomberata.

### Art. 13 Entrata in vigore della direttiva

1. La presente direttiva entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella sezione **Albo Pretorio online** sul sito istituzionale del Commissario Delegato all'indirizzo: [www.commissario-delegato-ocpc2982015.it](http://www.commissario-delegato-ocpc2982015.it).
2. La presente direttiva è, altresì, pubblicata all'indirizzo: [www.commissario-delegato-ocpc2982015.it](http://www.commissario-delegato-ocpc2982015.it), sezione Comunicazione e Circolari e nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

**Il Commissario Delegato**  
arch. Giuseppe Grimaldi